



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Andrea ABODI è stato conferito l'incarico per lo sport e i giovani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022, con il quale al Ministro dott. Andrea ABODI è attribuita la delega di funzioni in materia di sport;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 2015, recante "Misure urgenti per interventi nel territorio", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.9;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, commi 1 e 2, del citato decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, che ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, istituisce un fondo per: la realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, nonché per il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti;

VISTO l'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, assegnando tali risorse all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2023 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026;

CONSIDERATO che ad oggi le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 937 "Fondo Sport e Periferie" - CdR 17 al Dipartimento per lo Sport ammontano ad euro 107.726.435,00;

VISTO il decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 21 maggio 2024, concernente la ricognizione e la ripartizione delle risorse del Fondo Sport e Periferie fondi 2024, registrato alla Corte dei conti con il n. 1751 del 17 giugno 2024;

VISTO in particolare, l'art.5, comma 1 del citato decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 21 maggio 2024, che individua i seguenti strumenti operativi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- “Sport e Periferie – A”, destinato a Comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 300.000 abitanti, con una dotazione finanziaria di € 35.000.000,00;
- “Sport e Periferie – B”, destinato a Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, con dotazione finanziaria di € 30.000.000,00;

Articolo 1

(Finalità)

Il Dipartimento per lo Sport, attraverso il finanziamento delle proposte di intervento, intende perseguire le seguenti finalità:

- 1) Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nelle zone degradate dei grandi centri urbani, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana;
- 2) miglioramento della qualità urbana e riqualificazione del tessuto sociale;
- 3) incremento della sicurezza urbana, anche attraverso la promozione di attività sportiva agonistica.

Articolo 2

(Ambiti di intervento)

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, potranno essere proposti progetti per gli impianti sportivi delle zone degradate dei grandi centri urbani, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, destinati:

- a. in via prioritaria, al recupero degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica, attraverso la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico;
- b. al completamento e l'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica;
- c. alla realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica e diffusione di attrezzature sportive, necessarie per l'allestimento dei medesimi impianti, oggetto di finanziamento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Articolo 3

(Sport e Periferie A)

1. Possono proporre domanda tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione superiore ai 100.000 e fino ai 300.000 abitanti (fonte ISTAT – ultimo aggiornamento, censimento 2022).
2. La richiesta di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie non potrà essere superiore ad euro 1.000.000,00 per ciascun intervento e dovrà essere integrata con la quota di cofinanziamento del 15% a carico del bilancio comunale.
3. Ciascun soggetto, a pena di esclusione:
 - a) può presentare una sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà, sito nel territorio del Comune proponente.
 - b) il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2022 e 2023; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2022, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti;

Articolo 4

(Sport e Periferie – B)

1. Possono proporre domanda tutti i Comuni insistenti sul territorio italiano, con popolazione superiore ai 300.000 abitanti (fonte ISTAT – ultimo aggiornamento, censimento 2022).
2. La richiesta di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie per i Comuni con popolazione sopra i 300.000 e fino a 500.000 abitanti non potrà essere superiore a:
 - a) euro 2.500.000,00 con una quota di compartecipazione minima del 20%, a carico del bilancio comunale, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo;
 - b) euro 3.500.000,00 con una quota di compartecipazione minima del 20%, a carico del bilancio comunale, in caso di presentazione di proposte progettuali per una pluralità di impianti sportivi;
3. La richiesta di contributo a carico del Fondo Sport e Periferie per i Comuni con popolazione sopra i 500.000 abitanti non potrà essere superiore a:
 - a) euro 3.000.000,00 con una quota di compartecipazione minima del 30%, a carico del bilancio comunale, in caso di presentazione di proposta progettuale per un solo impianto sportivo;
 - b) euro 4.000.000,00 con una quota di compartecipazione minima del 30%, a carico del bilancio comunale, in caso di presentazione di proposte progettuali per una pluralità di impianti sportivi.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Ciascun soggetto, a pena di esclusione:

- a) potrà presentare un'unica ed esclusiva istanza di finanziamento, relativa a una pluralità di impianti sportivi (potrà quindi presentare un'istanza che comprenda al suo interno una richiesta di finanziamento per più progetti) o, in alternativa, una richiesta di finanziamento per un solo impianto;
- b) il Comune non deve aver già beneficiato di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2022 e 2023; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2022, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti.

Articolo 5

(Risorse programmate)

1. Alla realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso è destinato un finanziamento complessivo pari ad euro 65.000.000, a valere sulle risorse del Fondo Sport e Periferie annualità 2024, capitolo di bilancio 937 "Fondo sport e Periferie" - CdR 17, che potranno essere integrate con ulteriori risorse eventualmente disponibili nel corso dell'anno.
2. Per i progetti di cui all'articolo 3 sono stanziati risorse per un massimo di euro 35.000.000, e per i progetti di cui all'articolo 4 sono stanziati risorse per un massimo di euro 30.000.000.
3. Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10.
4. In nessun caso il progetto potrà prevedere **altri finanziamenti o benefici economici** di qualsiasi tipo, di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, i quali, se sopravvenuti rispetto alla data della domanda di partecipazione, comporteranno la decadenza dal finanziamento eventualmente già concesso e l'inammissibilità *ex tunc* della candidatura al presente bando.

Articolo 6

(Contenuto delle proposte progettuali)

1. Le proposte progettuali dovranno essere finalizzate, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del Decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 gennaio 2016, n. 9, ai seguenti interventi delle zone degradate dei grandi centri urbani, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana:
 - a. in via prioritaria, al recupero degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica, attraverso la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- b. al completamento e l'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica;
 - c. alla realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica e diffusione di attrezzature sportive, necessarie per l'allestimento dei medesimi impianti, oggetto di finanziamento.
2. Le proposte di intervento verranno registrate e verificate in base all'ordine cronologico di presentazione; le risorse verranno assegnate alle proposte che, pervenute entro i termini, avranno superato la fase istruttoria di ammissibilità e saranno valutati positivamente dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 10, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e fatte salve eventuali ulteriori disponibilità.
3. Le proposte, purché presentate dai soggetti individuati agli articoli 3 e 4, saranno ritenute ammissibili in presenza dei seguenti requisiti:
- a) Livello minimo di redazione documentale di progettazione ammissibile: Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 comma 2 e dell'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
Qualora venga presentato un Progetto di Fattibilità tecnico-economico o un progetto esecutivo, accompagnato dall'atto di verifica/validazione dovranno essere obbligatoriamente corredati del parere CONI (qualora necessario) e da tutti i relativi pareri, assensi, indagini e verifiche previste dal citato d.lgs. 36/2023 e relativi allegati;
 - b) il Comune richiedente non deve essere in dissesto finanziario, sottoposto a commissariamento per infiltrazioni mafiose e non deve essere nelle condizioni di non poter garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, né devono esistere nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste, come recate dall'art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - c) contributo richiesto e cofinanziamento minimo dell'Ente beneficiario, nelle misure stabilite dagli articoli 3 e 4 del presente Avviso;
 - d) almeno una disciplina agonistica praticabile.
4. Il possesso dei requisiti deve sussistere dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 7

(Modalità di trasmissione della domanda di contributo)

1. La domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata, pena l'inammissibilità della stessa, sulla piattaforma informatica raggiungibile all'indirizzo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

<https://avvisibandi.sport.governo.it>, aperta **dalle ore 12,00 del giorno 15 settembre 2024 alle ore 12,00 del giorno 31 ottobre 2024**, compilando regolarmente tutti i campi previsti.

La procedura è interamente guidata e consta delle fasi seguenti, dettagliatamente descritte nel “Manuale Utente”, anch’esso consultabile al sopraindicato indirizzo *web*.

2. Il beneficiario potrà preventivamente registrarsi sulla piattaforma **fin dal 15 luglio 2024**, tramite accredito alla piattaforma.

3. Al fine dell’ammissione al finanziamento sulla piattaforma di cui al comma 1 il richiedente dovrà:

- compilare la domanda, che dovrà essere scaricata, firmata digitalmente dal legale rappresentante e caricata sulla piattaforma nell’apposita sezione;
- allegare la documentazione firmata digitalmente in formato pdf.p7m, nei limiti di dimensione, che saranno specificatamente indicati nella piattaforma stessa e nel citato Manuale utente;
- inviare la domanda, accertandosi di aver ricevuto conferma di corretto inoltro.

4. La scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione completa in ogni sua parte, è fissata al **31 ottobre 2024, ore 12,00**. Tale termine è da considerarsi perentorio.

Il corretto inserimento dei dati, inclusa l’allegazione della documentazione firmata digitalmente e nei limiti di dimensione prescritti, è a completa ed esclusiva responsabilità del richiedente delegato, restando esclusa qualsivoglia responsabilità a qualsiasi titolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove dovessero riscontrarsi inesattezze o discordanze che, a seguito di verifica, dovessero comportare l’esclusione dalla procedura. Parimenti resta esclusa la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri qualora per disguidi tecnici, non attribuibili alla piattaforma, la domanda non dovesse essere correttamente trasmessa entro i termini sopraindicati.

5. Modalità di partecipazione:

Seguendo le indicazioni riportate nel Manuale utente, disponibile all’indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/>, devono essere confermate (qualora precaricate) o fornite le seguenti informazioni:

- Soggetto richiedente (Comune)
- Dati relativi al legale rappresentante
- Contatto mail e indirizzo pec
- Contatto telefonico
- Comune
- Provincia
- Città Metropolitana



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- Regione
- Codice fiscale: indicare il codice fiscale dell'ente richiedente il contributo
- Proprietà pubblica dell'impianto da dimostrare fornendo il titolo di proprietà e i relativi dati di trascrizione nei registri immobiliari
- CUP già attivato per lo specifico progetto
- Indirizzo impianto – Codice Univoco assegnato dal Censimento Impiantistica Sportiva (Sport e Salute) se in possesso; in caso di impianto di nuova realizzazione, indicare il codice catastale del Comune e l'indirizzo dell'impianto che si andrà a realizzare; in ogni caso, dovrà necessariamente essere richiesto e ottenuto il Codice Univoco del Censimento Impiantistica Sportiva prima dell'assegnazione del finanziamento, pena revoca dello stesso;
- Eventuale affidamento in gestione/concessione dell'impianto. In caso di gestione/concessione dell'impianto, allegare l'atto di concessione, che deve essere regolarmente registrata secondo la normativa vigente, indicando la durata della concessione e il soggetto concessionario;
- Tipologia di intervento: in particolare dovrà essere indicato:
 - a) Se si tratta del recupero degli impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica, attraverso la messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'efficientamento energetico;
 - b) Se si tratta del completamento e l'adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica;
 - c) Se si tratta della realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica e diffusione di attrezzature sportive, necessarie per l'allestimento dei medesimi impianti, oggetto di finanziamento.
- Discipline sportive praticabili nell'impianto tra quelle riconosciute dal CONI e dal CIP (Deliberazione CONI n. 1691 del 07.07.2021) praticate a livello agonistico, la pratica agonistica di quest'ultime dovrà essere certificata tramite trasmissione di appositi documenti che rilevino l'effettiva iscrizione allo svolgimento di tornei, campionati etc.;
- Importo lavori: indicare l'importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza;
- somme a disposizione: indicare l'importo delle somme relative alla progettazione, all'IVA e agli ulteriori oneri;
- importo totale dell'intervento;
- importo del contributo richiesto;
- importo della quota di compartecipazione finanziaria a carico del soggetto richiedente;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, che l'intervento non riguardi impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o insista su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
 - atto di impegno che garantisca il rispetto, nelle procedure di appalto, di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - dichiarazione del Comune di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3 lett. b);
 - dichiarazione del Comune che l'impianto sportivo per il quale è richiesto il finanziamento sia ubicato in una zona di particolare degrado sociale e urbano;
 - autocertificazione resa ex D.P.R. n. 445/2000, che il Comune non deve aver già beneficiato, direttamente o indirettamente, come già precisato all'art. 3 lett.b) di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2022 e 2023; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2022, compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente Avviso a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti; l'ipotesi di beneficio indiretto si configura, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando il beneficiario formale è una A.S.D. o S.S.D. concessionaria del medesimo impianto sportivo di proprietà comunale per il quale si chiede il finanziamento;
 - impegno ad inserire l'intervento negli atti di programmazione dell'Ente ai sensi dell'art.37 comma 1 del Codice dei Contratti - d.lgs 36/2023;
 - autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 e del decreto del Presidente del Consiglio del 25 maggio 2018, al trattamento dei dati personali, ai fini dell'espletamento della procedura.
6. All'atto dell'inserimento della domanda, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:
- a. Relazione descrittiva sulla ipotesi di modalità di gestione dell'impianto, che evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne una maggiore e certa fruibilità nell'arco dell'intera giornata, con attività indirizzate al mondo della scuola, di promozione dei valori delle pari opportunità, di favorire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;
 - b. Stima dei costi di gestione e manutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e relativa sostenibilità. La predetta stima dovrà contenere la descrizione puntuale degli interventi e dei risultati attesi, l'indicatore utilizzato per la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da tavole illustrative ed elaborati tecnico-economici e dal programma attuativo degli stessi;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- c. Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 comma 2 e dall'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023 o progetto di fattibilità tecnico economico o progetto esecutivo;
- d. Parere CONI, qualora i progetti siano accompagnati dall'atto di verifica/validazione (ove necessario);
- e. delibera di approvazione del DIP/progetto, comprensiva dell'indicazione della partecipazione del soggetto proponente; nella delibera deve essere, inoltre, indicata espressamente la partecipazione all'avviso "Sport e Periferie 2024", fermo restando che non sono ammissibili candidature concorrenti con altri bandi ed avvisi diretti ad ottenere risorse pubbliche per il medesimo progetto, eccezion fatta per la quota di cofinanziamento comunale o concessioni di mutuo per coprire quest'ultimo;
- f. eventuali altri atti autorizzativi, pareri e altri atti comunque denominati, già rilasciati dagli enti competenti;
- g. atto di concessione, che deve essere regolarmente registrata secondo la normativa vigente, e dichiarazione di assenso del concessionario all'esecuzione delle opere eventualmente finanziate, in caso di impianto in gestione/concessione.

Art. 8

(Cause di Esclusione)

Sono escluse le richieste:

- a) relative ad interventi su impianto sportivo, laddove gli interventi previsti usufruiscano di altri finanziamenti o benefici economici di qualsiasi tipo di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, a copertura;
- b) relative ad interventi su impianto sportivo già beneficiario di finanziamenti a valere sul Fondo Sport e Periferie in relazione agli avvisi pubblicati negli anni 2022 e 2023; per quanto concerne gli avvisi pubblicati prima del 2022 compresi i piani pluriennali, il Comune potrà partecipare al presente bando a condizione che l'intervento finanziato sia stato compiutamente realizzato e ne sia in corso la fruizione da parte degli utenti;
- c) relative a impianti sportivi oggetto di contenzioso giudiziario o che insistono su aree o terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario;
- d) che non siano cofinanziate nelle misure minime previste dagli articoli 3 e 4 del presente avviso;
- e) non corredate dal livello minimo di redazione documentale di progettazione richiesto ossia dal Documento di Indirizzo alla Progettazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41 comma 2 e dall'allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 2023;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

- f) presentate da soggetti che non rientrano nelle categorie indicate agli articoli 3 e 4 del presente Avviso;
- g) relative ad un contributo di importo superiore all'importo massimo stabilito agli articoli 3 e 4 del presente Avviso;
- h) pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate all'art. 7.

Art. 9

(Istruttoria e Valutazione)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato con atto del Capo del Dipartimento per lo Sport, provvederà alla verifica della singola proposta progettuale pervenuta, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, con riferimento alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale della domanda in relazione alla sussistenza delle cause di esclusione di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente Avviso e, sulla base della compiuta istruttoria, volta ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla fase di valutazione tecnica, il RUP forma un elenco dei soggetti esclusi e un elenco dei soggetti ammessi a valutazione.
3. Agli esclusi per le motivazioni di cui al comma precedente, è data comunicazione mediante PEC delle cause di esclusione.
4. Il RUP potrà invitare i proponenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentati, subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese e caricate in piattaforma informatica, ancorché non in modo pienamente intellegibile.
5. Il RUP provvede, quindi, alla trasmissione dell'elenco delle richieste ammissibili alla Commissione di verifica.

Art. 10

(Commissione di verifica)

1. Le proposte progettuali risultate ricevibili e ammissibili saranno valutate da un'apposita Commissione, nominata con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport.
2. La Commissione potrà svolgere la propria attività anche secondo modalità telematiche. Si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità ed inconfiribilità degli incarichi. Le funzioni di supporto alla Commissione sono svolte dal Dipartimento.
3. La Commissione dovrà procedere a valutare i singoli progetti, attribuendo loro un punteggio in base ai criteri di valutazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.
4. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art.11

(Valutazione dei progetti)

1. I progetti sono valutati, ed eventualmente ammessi al finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
2. La Commissione valuta i singoli progetti e attribuisce il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi artt. 12 e 13. All'esito della valutazione, la Commissione redige un verbale di valutazione secondo le modalità stabilite dal presente avviso, con i punteggi assegnati e rende noti gli esiti al RUP.
3. Nel caso in cui non venissero assegnate tutte le risorse disponibili nell'ambito di "Sport e Periferie – A" e "Sport e Periferie – B", le stesse potranno essere destinate ad ulteriore scorrimento dell'Avviso Sport e Periferie - anno 2023, ai sensi dell'art. 5, co. 3, del decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 21 maggio 2024.
4. Il RUP, completata la fase di verifica dei progetti ammessi a contributo in esito alla positiva valutazione della Commissione, raggiunta la concorrenza delle risorse disponibili, provvede alla pubblicazione dell'elenco di tutti gli interventi ammessi con l'indicazione del nominativo del soggetto richiedente, la denominazione del progetto e l'importo ammesso a contributo, sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it/>; detta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 12

(Criteri)

Le proposte progettuali saranno valutate secondo i seguenti criteri:

a) **multidisciplinarietà sportiva dell'impianto:**

si tiene conto del numero di attività sportive previste dalla delibera n. 1691 del 7.07.2021 del CONI e a quelle attività classificate ufficialmente dal CIP, svolte nell'impianto a seguito dell'intervento proposto, di cui almeno una praticata a livello agonistico, certificata attraverso documentazione probante, allegata in piattaforma informatica;

b) **livello di redazione documentale di progettazione:**

alle candidature verrà attribuito un punteggio determinato sul livello di progettazione presentato, anche tenendo conto delle soluzioni innovative proposte con particolare riferimento alla messa in sicurezza, l'abbattimento delle barriere architettoniche e all'efficientamento energetico da fonti rinnovabili;

c) **grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto:**

al fine di garantire la più ampia e certa fruibilità della struttura nell'arco dell'intera giornata, promuovendo i valori delle pari opportunità, la diffusione di principi di non



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

discriminazione, inclusione sociale, partecipazione alle attività sportive dei soggetti disabili, delle minoranze etniche e di altri gruppi socialmente vulnerabili;

Art. 13

(Specifiche tecniche essenziali ed attribuzione dei punteggi)

La Commissione, sulla base della documentazione progettuale prodotta, nonché di una correlata relazione tecnica descrittiva con riferimento a ciascuno dei parametri A, B e C - da considerarsi elementi essenziali a pena di inammissibilità per carenza di qualità minima, di cui più avanti - potrà assegnare a ciascun progetto proposto un punteggio massimo complessivo di **100 punti** sulla base dei criteri e sotto criteri indicati nella tabella seguente:

	CRITERI	PUNTEGGIO
A	Multidisciplinarietà sportiva dell'impianto:	MAX 20
1	una disciplina sportiva agonistica praticabile;	10
2	due discipline sportive agonistiche praticabili;	12
3	tre discipline sportive agonistiche praticabili;	15
4	superiore a tre discipline agonistiche praticabili;	20
B	Efficacia e capacità realizzativa del progetto - livello di progettazione presentato:	MAX 20
1	Documento di indirizzo alla progettazione	0
2	Progetto fattibilità tecnico economico	10
3	Progetto esecutivo	20
BB	Sistemi di gestione ambientale adottati per la realizzazione dell'intervento e alla prestazione energetica dell'edificio indicando il salto di classe energetica a seguito dell'intervento	MAX 35
BB1	Fotovoltaico/fotovoltaico con accumulo	10
BB2	Produzione di acqua sanitaria con solare termico	7
BB3	Relamping con tecnologia led	4
BB4	Realizzazione di cappotto termico	6
BB5	Impianto di recupero acque meteoriche	5
BB6	Impianto di gestione domotica di irrigazione/illuminazione	3
C	Grado di definizione del piano di attività di gestione dell'impianto	MAX 25
1	Attività indirizzate al mondo della scuola.	10
2	Persone disabili.	7
3	Minoranze etniche e agli altri gruppi socialmente vulnerabili.	5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

4	Piano di manutenzione	3
	TOTALE PUNTI	100

Art. 14

(Eleggibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, purché coerenti con le finalità dell'intervento:
 - a) lavori;
 - b) incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - c) imprevisti;
 - d) pubblicità;
 - e) attrezzature sportive necessarie per l'allestimento di strutture e impianti, nei limiti del 10% del contributo richiesto;
 - f) altre voci di costo previste nei quadri economici di lavori pubblici;
 - g) eventuali varianti in corso d'opera, nel rispetto del d.lgs 36/2023, strettamente necessarie alla realizzazione del progetto preventivamente autorizzate, contenute all'interno della spesa complessiva del quadro economico approvato.
2. Non sono ammissibili:
 - a) eventuali costi di esproprio o di acquisto del terreno su cui deve essere realizzato l'impianto;
 - b) eventuali costi per l'acquisto di strutture sportive ovvero di strutture da adibire a centri sportivi;
 - c) sistemazione delle aree esterne se non strettamente connesse alla realizzazione o alla riqualificazione dell'area sportiva;
 - d) servizi e/o lavori affidati dall'ente locale in violazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
3. Al fine di agevolare i Comuni nella predisposizione di elaborati tecnici adeguati al livello progettuale presentato a corredo della candidatura e conformi alle previsioni dell'art. 41 del Codice dei contratti, d.lgs. n. 36/2023, verranno riconosciute anche le spese per i servizi di progettazione, purché sostenute dopo la pubblicazione del già citato decreto 21 maggio 2024 del Ministro per lo Sport e i Giovani e comprovate da regolare documentazione amministrativa e contabile. Tali spese verranno prioritariamente imputate alla quota di cofinanziamento a carico dell'ente richiedente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 15

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento verrà erogato nei tempi, nei modi e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, sulla base di apposita convenzione sottoscritta con firma digitale tra il Capo del Dipartimento per lo Sport e il legale rappresentante del soggetto richiedente, volta a disciplinare la realizzazione delle attività, i reciproci rapporti e responsabilità, nonché le modalità di erogazione del contributo che, in ogni caso, verrà corrisposto in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, certificati dal direttore dei lavori e approvati dal RUP dell'ente beneficiario e in particolare nel rispetto dei seguenti termini:
 - a) acconto del 20% a seguito della stipula del contratto dei lavori, calcolato al netto del ribasso d'asta;
 - b) erogazioni intermedie a fronte degli stati di avanzamento lavori (SAL) regolarmente approvati, previa dimostrazione dell'effettivo completo utilizzo degli importi erogati;
 - c) saldo ad avvenuto collaudo o approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera nella misura del contributo concesso, rideterminato in applicazione del ribasso d'asta.
2. La convenzione verrà sottoscritta, con una clausola **risolutiva**, così articolata:
 - a. Nel caso dei progetti presentati ai sensi dell'art. 3 del presente Avviso, dovrà essere trasmesso il progetto da porre a base di gara, verificato e validato, con documentato accertamento da parte dell'Ente Locale circa la libera disponibilità di aree e immobili necessari, nonché circa la regolarità urbanistica dell'intervento, entro il termine massimo di 150 giorni consecutivi, pena la risoluzione automatica della convenzione e la decadenza dal beneficio.
 - b. Nel caso dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a), del presente Avviso, dovrà essere trasmesso il progetto da porre a base di gara, verificato e validato, con documentato accertamento da parte dell'Ente Locale circa la libera disponibilità di aree e immobili necessari, nonché circa la regolarità urbanistica dell'intervento, entro il termine massimo di 210 giorni consecutivi, pena la risoluzione automatica della convenzione e la decadenza dal beneficio.
 - c. Nel caso dei progetti presentati ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b), del presente Avviso, tutti i progetti da porre a base di gara dovranno essere trasmessi, verificati e validati, con documentato accertamento da parte dell'Ente Locale circa la libera disponibilità di aree e immobili necessari, nonché circa la regolarità urbanistica degli interventi, entro il termine massimo di 270 giorni consecutivi, pena la risoluzione automatica della convenzione e la decadenza dal beneficio.
3. Non si potrà procedere ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori prima della stipula della convenzione ad eccezione di lavori urgenti certificati dal responsabile del procedimento e previa approvazione del Dipartimento per lo Sport.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

4. Nel caso di spese inferiori a quelle preventivate, le somme residue non utilizzate dovranno essere restituite, secondo le modalità stabilite nella convenzione. Non saranno autorizzate varianti in corso d'opera se non strettamente necessarie alla realizzazione del progetto e preventivamente approvate dal Dipartimento per lo Sport nel rispetto del d.lgs. 36/2023, contenute all'interno della spesa complessiva del quadro economico approvato. Nel caso in cui il soggetto proponente volesse procedere ad autorizzare la variante, il costo relativo sarà a suo totale carico e le somme del Fondo rientreranno nella riserva tecnica a disposizione del Dipartimento per lo Sport per le finalità ivi previste.
5. È vietata qualunque rilocalizzazione dell'intervento rispetto a quello ammesso a finanziamento, ovvero qualunque altra variazione che importi un radicale cambiamento dell'oggetto valutato dalla Commissione, pena la revoca del finanziamento.
6. Al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e le spese sostenute, il Dipartimento per lo Sport si riserva di effettuare sopralluoghi ed acquisire dati e documentazione che i soggetti beneficiari saranno tenuti a fornire anche attraverso apposita piattaforma di monitoraggio, avvalendosi anche di società in house, tra cui Sport e salute Spa.

Art. 16

(Richieste di chiarimento)

Per eventuali richieste di chiarimento gli enti possono far pervenire le proprie richieste mediante PEC al seguente indirizzo progettisport@pec.governo.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2024. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate a mo' di faq sul sito istituzionale <https://www.sport.governo.it>, a beneficio di tutti i soggetti partecipanti.

Art.17

(Trattamento dei Dati Personali)

1. Si informano i soggetti proponenti che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività di valutazione e che tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Tutti i dati personali di cui il Dipartimento per lo Sport verrà in possesso in occasione del procedimento verranno trattati nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e s.m.i. I dati personali acquisiti saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679 anche con l'ausilio di mezzi elettronici, garantendo l'assoluta riservatezza ed esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Art. 18

(Accesso agli atti)

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii e del Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 19

(Norme di rinvio)

1. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole ivi previste.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Flavio Siniscalchi